

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 maggio 2017, n. 70

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.

Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i. DAdG n.36/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017: Approvazione ulteriori modifiche e integrazioni.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Operazione 4.1.A e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali:

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Operazione 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate".

VISTE le DAdG n. 315 del 29/09/2016, n. 332 del 27/10/2016, pubblicata nel BURP n. 125 del 03/11/2016, n. 381 del 23/12/2016, pubblicata nel BURP n. 2 del 05/01/2017, n. 17 del 22/02/2017, pubblicata nel BURP n. 33 del 16/03/2017, e n. 36 del 23/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con le quali sono state apportare alcune modifiche, integrazioni e precisazioni al predetto Avviso pubblico.

VISTA la DAdG n. 41 del 27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2019, con la quale sono state stabilite le date di avvio dell'operatività del portale regionale per l'implementazione dell'E.I.P. e conseguentemente fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell'Avviso.

CONSIDERATO che il Principio 3 - "Investimenti relativi all'irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita" – dei Criteri di Selezione delle Operazioni 4.1.A e 4.1.B è stato oggetto di modifica con procedura di consultazione scritta del CdS conclusa con nota dell'AdG n. 992 del 21/04/2017.

VISTA la Decisione di esecuzione C(2017) 3154 del 5.5.2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 37-46 del Reg. (UE) 1303.

CONSIDERATO che gli strumenti finanziari individuati prevedono la costituzione di fondi di garanzia per favorire l'accesso al credito da parte dei richiedenti/beneficiari delle misure del PSR PUGLIA 2014/2020, tra cui quelli dell'Operazione 4.1.A.

CONSIDERATO che, in applicazione delle norme in materia di aiuti di stato concessi sotto forma di garanzia, qualora il beneficiario dell'aiuto dell'Operazione 4.1.A intenda avvalersi anche del sostegno dei fondi di garanzia, dovrà essere calcolato l'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL) al fine del rispetto del limite massimo dell'intensità di aiuto prevista dall'Operazione 4.1.A.

CONSIDERATO che l'Avviso, al par. 8.3 – "Condizioni di ammissibilità di carattere generale" ha stabilito che costituisce ulteriore condizione di ammissibilità: *"il possesso per i progetti con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali, superiore ad 50.000,00 euro, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del provvedimento di ammissione della DdS all'istruttoria tecnico-amministrativa, della documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto proposto nell'EIP, come definita al successivo paragrafo 15.2.2."*

CONSIDERATO che l'Avviso, al par. 15.2.2 – "Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi", stabilisce che la *"sostenibilità finanziaria deve essere dimostrata attraverso la presentazione di specifica deliberazione bancaria con la quale viene deliberato, con riferimento al volume degli investimenti proposti e alla tipologia di aiuto richiesto, un finanziamento non inferiore al 75% della quota privata dello stesso."*

CONSIDERATO che entro il termine stabilito per la dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti, il richiedente gli aiuti potrebbe aver realizzato interventi e pagato le relative spese con mezzi propri per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell'investimento proposto e che, pertanto, in tale fattispecie non necessita alcun finanziamento bancario a copertura della quota privata degli investimenti proposti.

CONSIDERATO che nel caso di concessione del contributo in conto interesse o in forma mista, fermo restando quanto stabilito al par. 18 dell'Avviso, si rende necessario precisare che qualora nel corso dell'ammortamento del mutuo venga rinegoziato in diminuzione il tasso di interesse del mutuo, il beneficiario dell'aiuto è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante.

Tanto premesso, si propone:

- di sostituire il testo del Principio 3 "Investimenti relativi all'irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia

minima stabilita” – riportato al paragrafo 14 – “Criteri di Selezione” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017, con il testo seguente:

“Principio 3 - Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita**	Punti
a) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)	
– per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra $10\% < RI \leq 20\%$	6
– per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione): $RI > 40\%$	12
– per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra $25\% < RI \leq 35\%$	6
– per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: $RI > 35\%$	12
b) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):	
– riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento tra $55\% < RI \leq 65\%$	6
– riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento $RI > 65\%$	12
c) Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue	12
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	12”

- di sostituire il testo del primo capoverso del paragrafo 15.2.2 – “Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017, con il seguente testo:

“Nel caso di progetto con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali, superiore a 50.000,00 euro costituisce condizione di accesso la dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti. Tale sostenibilità deve essere dimostrata attraverso la presentazione di specifica deliberazione bancaria con la quale viene deliberato, con riferimento al volume degli investimenti proposti e alla tipologia di aiuto richiesto, un finanziamento non inferiore al 75% della quota privata dello stesso. Il requisito della sostenibilità finanziaria si intende anche acquisito se entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico amministrativa, il titolare della stessa dimostra di aver realizzato parte degli interventi proposti e pagato le relative spese con mezzi propri per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell’investimento proposto. Tale spesa deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti equipollenti e i relativi pagamenti devono essere transattati totalmente dal conto corrente dedicato.”

- di aggiungere al termine dell’ultimo capoverso del par. 18 – “Tipologia di aiuto e modalità di erogazione – Presentazione delle domande di pagamento” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017, quanto di seguito riportato:

“Qualora il beneficiario dell’aiuto in conto interesse o nella forma mista nel corso dell’ammortamento del mutuo rinegozi in diminuzione il tasso di interesse è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante e al recupero dell’importo erogato in eccesso.”

- di rendere nota la Decisione di esecuzione C(2017) 3154 del 5.5.2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari.
- di precisare che, nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto dell’Operazione 4.1.A intenda avvalersi anche del sostegno del fondo di garanzia, si dovrà procedere al calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) correlata al beneficio ottenuto con l’utilizzo del fondo di garanzia, al fine del rispetto del limite massimo dell’in-

tensità di aiuto prevista dall'Operazione 4.1.A.

- di confermare quanto altro stabilito nell'Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e nei successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il Responsabile della Operazione 4.1.A

Dott. Giovanni Battista Ciaravolo

Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali

Dott. Vito Filippo Ripa

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

DETERMINA

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- di sostituire il testo del Principio 3 "Investimenti relativi all'irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita" – riportato al paragrafo 14 – "Criteri di Selezione" dell'Allegato A della DAdG n. 36/2017, con il testo seguente:

<i>"Principio 3 - Investimenti relativi all'irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita**"</i>	<i>Punti</i>
a) <i>Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell'acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)</i>	
- <i>per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra 10% < RI ≤ 20%</i>	6

– per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione): RI > 40%	12
– per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% < RI ≤ 35%	6
– per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%	12
b) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone inerenti la quantità dell'acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):	
– riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento tra 55% < RI ≤ 65%	6
– riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%	12
c) Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non inferiore all'85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue	12
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	12"

- di sostituire il testo del primo capoverso del paragrafo 15.2.2 – “Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017, con il seguente testo:

“Nel caso di progetto con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali, superiore a 50.000,00 euro costituisce condizione di accesso la dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti. Tale sostenibilità deve essere dimostrata attraverso la presentazione di specifica deliberazione bancaria con la quale viene deliberato, con riferimento al volume degli investimenti proposti e alla tipologia di aiuto richiesto, un finanziamento non inferiore al 75% della quota privata dello stesso. Il requisito della sostenibilità finanziaria si intende anche acquisito se entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico amministrativa, il titolare della stessa dimostra di aver realizzato parte degli interventi proposti e pagato le relative spese con mezzi propri per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell’investimento proposto. Tale spesa deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti equipollenti e i relativi pagamenti devono essere transitati totalmente dal conto corrente dedicato.”

- di aggiungere al termine dell’ultimo capoverso del par. 18 – “Tipologia di aiuto e modalità di erogazione – Presentazione delle domande di pagamento” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017, quanto di seguito riportato:

“Qualora il beneficiario dell’aiuto in conto interesse o nella forma mista nel corso dell’ammortamento del mutuo rinegozi in diminuzione il tasso di interesse è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante e al recupero dell’importo erogato in eccesso.”

- di rendere nota la Decisione di esecuzione C(2017) 3154 del 5.5.2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari.

- di precisare che, nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto dell’Operazione 4.1.A intenda avvalersi anche del sostegno del fondo di garanzia, si dovrà procedere al calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) correlata al beneficio ottenuto con l’utilizzo del fondo di garanzia, al fine del rispetto del limite massimo dell’intensità di aiuto prevista dall’Operazione 4.1.A.

- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e nei successivi provvedimenti di modifica;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone